

---

## **Domanda di iniziativa popolare costituzionale**

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 26 marzo 2013 è stata depositata la seguente iniziativa popolare costituzionale:

---

### **«Rafforzare i Comuni. Per un Ticino moderno, democratico e ben organizzato»**

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale con la presente iniziativa popolare denominata «Rafforzare i comuni. Per un Ticino moderno, democratico e ben organizzato» chiedono la seguente modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino:

#### **Art. 15 Compiti pubblici**

1. Invariato
2. Il Cantone promuove la collaborazione con i Comuni e fra i Comuni, in modo da garantire al cittadino servizi efficienti ed accessibili.
3. Il Cantone promuove la solidarietà fra i Comuni con risorse finanziarie differenti, in funzione di uno sviluppo equilibrato del territorio cantonale.

#### **Art. 16bis Suddivisione (NUOVO ARTICOLO)**

1. Il Cantone è diviso nei Comuni di Ascona, Bellinzona, Capriasca, Chiasso, Gambarogno, Leventina, Locarno, Lugano, Malcantone, Mendrisio, Riviera, Valle di Blenio, Vallemaggia, Valle Verzasca e Valle del Vedeggio.
2. La legge ne determina l'estensione, ritenuto il rispetto dei principi della contiguità territoriale e della razionalità amministrativa.

#### **Art. 16ter Quartieri (NUOVO ARTICOLO)**

1. Ogni Comune è suddiviso in quartieri.

2. Il quartiere è un'entità territoriale, che tiene conto in particolare dei confini storici dei Comuni prima delle aggregazioni.
3. La legislazione comunale determina i quartieri e la loro estensione.

#### Art. 17 Organizzazione del Comune

1. Il Comune ha quali organi il Consiglio comunale, il Municipio e le Commissioni di quartiere.
2. Il Municipio è l'organo esecutivo, che amministra e rappresenta il Comune.
3. Il Consiglio comunale è l'organo legislativo del Comune.
4. Le Commissioni di quartiere sono consultate dal Municipio per tutte le questioni che hanno un impatto rilevante sul territorio del quartiere. Esse possono formulare proposte o osservazioni all'indirizzo del Consiglio comunale.

#### Art. 18 Elezioni

1. I membri del Municipio, del Consiglio comunale e delle Commissioni di quartiere sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale.
2. Il Municipio è composto da cinque a sette membri compreso il Sindaco che lo presiede.
3. Il Consiglio comunale è composto da trenta a sessanta membri.
4. Le Commissioni di quartiere sono composte da cinque a sette membri.

#### Art. 19bis Dipendenti comunali e degli enti consortili (NUOVO ARTICOLO)

Le condizioni di lavoro dei dipendenti comunali e dei dipendenti dei consorzi sono regolate da contratti collettivi di lavoro di diritto pubblico.

#### Art. 20 Fusione e divisione di Comuni

Abrogato

#### Art. 41 Iniziativa legislativa dei Comuni

1. Un terzo dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.

#### Art. 42 Referendum facoltativo

Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto o da un terzo dei Comuni:

(...)

#### Art. 46bis Iniziativa popolare e referendum nei Comuni

1. Un ventesimo dei cittadini di un Comune aventi diritto di voto può, in ogni tempo, presentare una domanda di iniziativa in materia legislativa comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa. La legge regola le procedure in analogia con l'iniziativa legislativa cantonale.
2. Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno un ventesimo dei cittadini aventi diritto di voto nei Comuni i seguenti atti legislativi:
  - a) l'adozione, la modifica, la sospensione o l'abrogazione di regolamenti comunali;
  - b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 100 000.– o una spesa annua superiore a fr. 25 000.– per almeno quattro anni;

- c) l'adozione e la modifica del piano regolatore;
  - d) l'autorizzazione per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali;
  - e) l'approvazione della costituzione di fideiussioni, dell'accensione di ipoteche, della costituzione in pegno di beni mobili;
  - f) gli atti che comportano l'esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e la relativa concessione dei crediti necessari;
  - g) altri casi particolari stabiliti dalla legge.
3. Gli importi stabiliti al cpv. 2 lett. b vengono indicizzati a scadenze regolari dal Consiglio di Stato in base all'indice dei prezzi al consumo.

Art. 96 Disposizioni transitorie relative ai Comuni

1. Nel termine di 5 anni dall'entrata in vigore delle modifiche relative all'iniziativa «Rafforzare i Comuni. Per un Ticino moderno, democratico e ben organizzato» il Gran Consiglio adotta tutte le necessarie modifiche legislative.  
Il Gran Consiglio stanza i necessari finanziamenti per implementare e facilitare le aggregazioni.
2. Il Consiglio di Stato può annullare le decisioni comunali che sono in contrasto con il processo di aggregazione dei Comuni previsto dall'iniziativa «Rafforzare i Comuni. Per un Ticino moderno, democratico e ben organizzato».
3. I dipendenti dei Comuni oggetto dei processi di aggregazione, come pure i dipendenti dei consorzi coinvolti nei processi di aggregazione, devono essere ricollocati a parità di condizioni nei nuovi Comuni o nei consorzi di Comuni.

---

Promotori dell'iniziativa: Raoul Ghisletta (primo proponente), Lugano; Sergio Bernasconi, Massagno; Fausto Calabretta, Biasca; Laura Calebasso, Ponte Tresa; Linda Cortesi, Muzzano; Massimo Mantovani, Breggia; Roberto Martinotti, Carona; Nicola Morellato, Carona; Ezio Ostini, Bellinzona; Jeanne-Françoise «Francesca» Remy Lauria, Lugano; Stefano Testa, Bellinzona.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP). I promotori sono autorizzati a ritirare incondizionatamente l'iniziativa (art. 118 lett. e LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

6 aprile 2013 – 4 giugno 2013.

Bellinzona, 5 aprile 2013

Cancelleria dello Stato